



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0025383 del 09/10/2015

Pratica N.

Ref. Mittente:

Raffineria di Roma S.p.A.
Via di Malagrotta n. 226
00166 Roma
fax:06 65000977
raffineriadiromaspa@pec.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA
presentata dalla Raffineria di Roma Spa - Procedimento di modifica
ID - 39/864.**

In riferimento alla domanda di modifica presentata dalla società Raffineria di Roma S.p.A.,
relativa al cambiamento di destinazione d'uso dei due serbatoi S11 ed S18, si trasmette, in allegato,
copia conforme del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC con nota del 29
settembre 2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0001795.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla
Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento
delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

Ufficio Mittente: Div. III - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale
Funzionario responsabile: Grande.Zelinda@minambiente.it - 0657225962
DVA-4RI-AG-08_2015-0025383-OC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi

E.prot DVA - 2015 - 0024895 del 06/10/2015

CIPPC-00_2015-0001795
DEL 29/09/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:


Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da Raffineria di Roma S.p.A. - Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente Connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Procedimento di modifica - ID 39/864

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.





Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte Seconda - Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

RAFFINERIA DI ROMA E IMPIANTO TECNICAMENTE CONNESSO AL REPARTO
COSTIERO DI FIUMICINO

DECRETO DVA-DEC-2010-0001006 DEL 28/12/2010

**Modifica non sostanziale della AIA, relativa al cambiamento di destinazione
d'uso dei due serbatoi S11 ed S18 (ID 39 – 864)**

GESTORE	Raffineria di Roma
LOCALITÀ	Roma
GRUPPO ISTRUTTORE	Claudio F. Rapicetta - referente
	Giovanni Anselmo
	Marco Antonio Di Giovanni
	Antonio Fardelli
	Sandro Zampilloni -Regione Lazio
	Maria Zagari - Provincia di Roma
	Pier Luigi Patané – Roma Capitale
	Roberto Saoncella- Comune di Fiumicino



SOMMARIO

1	DEFINIZIONI.....	3
2	INTRODUZIONE.....	6
2.1	Atti presupposti.....	6
2.2	Atti normativi	7
2.3	Atti e Attività istruttorie	8
3	DATI DELL' IMPIANTO.....	9
4	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA.....	10
4.1	Cambiamento di destinazione d'uso dei serbatoi S11 ed S18	10
4.2	Valutazione sulla non sostanzialità della modifica.....	12
4.3	Assoggettabilità alla V. I. A.	13
4.4	Cronoprogramma.....	13
5	ANALISI DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA	14
5.1	Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi	14
5.2	Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato	14
5.3	Produzione di rifiuti.....	15
6	CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE.....	15



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

1 DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Lazio.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla Parte seconda del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Gestore	Raffineria di Roma S.p.A., indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Impianto	L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato XII alla parte II del decreto legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 ome modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. n. 46/2014). ss.mm.ii.).

**Commissione Istruttoria IPPC****RAFFINERIA DI ROMA**

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (MTD)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2. disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3. migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

Relazione di riferimento	<p>Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).</p>
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di controllo delle emissioni che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione integrata ambientale ed all'autorità competente e ai comuni interessati.</p> <p>I dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo.</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti .	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sono pubblicati sul sito http://aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 come modificato dal D.lgs. n. 46/2014)...
---	---

2 INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto	il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0001006 del 28 dicembre 2010, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09/02/2011, rilasciato alla società Raffineria di Roma S.p.A. per l'esercizio della raffineria di Roma e dell'impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino;
Visto	il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
Vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000253 del 23.04.2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Raffineria di Roma S.p.A., sito nel Comune di Roma, al Gruppo Istruttore così costituito : – Ing. Claudio Franco Rapicetta (Referente), – Ing. Giovanni Anselmo, – Ing. Marco Antonio Di Giovanni, – Dott. Antonio Fardelli ;
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali : – Dott. Sandro Zampilloni – Regione Lazio, – Dott.ssa Maria Zagari - Provincia di Roma, – Ing. Pierluigi Patanè – Comune di Roma, – Dr. Roberto Saoncella – Comune di Fiumicino, – Dr. Giorgio Catenacci – ARPA LAZIO ;



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

preso atto	che ai lavori del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi dell'ISPRA: – Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore – Dr. Ing. Giancarlo Marini, Referente.
------------	--

2.2 Atti normativi

visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.,
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006
visto	L'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto.
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi: – devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; – non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; – deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima Parte IV del Decreto citato; – l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; – devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; – deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale”

**Commissione Istruttoria IPPC****RAFFINERIA DI ROMA**

visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 "<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;• il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 "<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente: <ul style="list-style-type: none">– <i>Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries</i> - Febbraio 2003;– <i>Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants</i> - Luglio 2006;– <i>Reference Document on Energy Efficiency Techniques (ENE)</i> – Luglio 2009.
visto	l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che " <i>le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento</i> "

2.3 Atti e Attività istruttorie

Visto	il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0001006 del 28 dicembre 2010 .
Esaminata	la richiesta di modifica dell'A.I.A. e relativi allegati tecnici trasmessa dal Gestore e acquisita al prot. DVA-2015-0001814 del 21 gennaio 2015.
Vista	La comunicazione di avvio del procedimento istruttorio prot. DVA-2015-0004815 del 20 febbraio 2015
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed

**Commissione Istruttoria IPPC****RAFFINERIA DI ROMA**

	integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
preso atto	la nota del Gestore n.AA-05/7303-100 del 06/06/2012, agli atti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con prot. DVA-2012-0013836 del 07/06/2012, con la quale il Gestore comunica l'intenzione di trasformare, a decorrere dal 30/09/2012, lo stabilimento di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali sito nel comune di Roma, in località Pantano di Grano, in deposito di oli minerali;
preso atto	la nota del Gestore n. SG/sm-05/7303-150 del 10/09/12 agli atti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con prot. DVA -2012-0021796 del 12/09/2012, con la quale il Gestore comunica l'intenzione di iniziare la fermata degli impianti di raffinazione a partire dal 11 settembre 2012;
esaminata	la documentazione prodotta da ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">• la Relazione Istruttoria prot. CIPPC-00-2015-0001259 del 01/07/2015;
preso atto	della condivisione da parte del GI del PIC trasmesso con mail del 20/07/2015 prot. CIPPC-00_2015-0001352 del 20/07/2015.

3 DATI DELL' IMPIANTO

Ragione sociale	Raffineria di Roma S.p.A.
Sede legale:	Via di Malagrotta, 226 - 00166 Roma
Sede operativa	Via di Malagrotta, 226 - 00166 Roma
Recapiti telefonici	Tel. 06 / 655981 - Fax 06 / 65000977
Denominazione impianto	Raffineria di Roma ed impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino
Tipo di impianto	Esistente
Tipo di procedura	Modifica non sostanziale
Codice e attività IPPC	1.2 Raffinerie di petrolio e di gas 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW
Classificazione NACE	19.20 - Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Classificazione NOSE-P	105.08 - Trasformazione di prodotti petroliferi (produzione di combustibili)



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA

Gestore	Francesco Sommariva tel. 06/655981 e-mail: francesco.sommariva@totalerg.it
Referente IPPC	Savino Garavana tel. 06/65598630 e-mail: savino.garavana@totalerg.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	SI
Misure penali o amministrative	NO

4 DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA

La nota tecnica redatta a cura della Raffineria di Roma – allegata alla nota protocollo numero FS / EA 05 / 7303 / 125 del 19 gennaio 2015, acquisita dal MATTM al protocollo DVA – 2015 – 0001814 del 21 gennaio 2015 – ha come oggetto la modifica dell' A.I.A. rilasciata per variazione di destinazione d' uso dei serbatoi S11 ed S18, facenti parte del Parco Serbatoi di stoccaggio di idrocarburi dello stabilimento .

Tali interventi si configurano nell' ambito delle operazioni relative al processo di trasformazione (a decorrere dal 30 settembre 2002) del complesso industriale, debitamente autorizzato dall' A. I. A. (valida fino alla sua scadenza naturale), da stabilimento di lavorazione (fino al 10 settembre 2012) e di stoccaggio di oli minerali in solo deposito di oli minerali, anche al fine di adeguare i propri prodotti alle disposizioni legislative volte alla riduzione delle emissioni di gas serra (direttive Fuel Quality 1998 / 70 / CE e Renewable Energy 2009 / 28 / CE).

Detta modifica di destinazione d'uso ai fini dello stoccaggio di prodotti finiti è ritenuta dal Gestore quale modifica di carattere non sostanziale ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5, comma 1, lettera I- bis) del Decreto Legislativo 152 / 2006 e sue ss. mm. ed ii. .

Il Gestore ha inoltre dichiarato di aver allegato alla nota di richiesta di modifica non sostanziale in parola, la contabile di versamento della tariffa istruttoria di Euro 2.000,00, ai sensi dell' articolo 2, comma 5, D. M. 24 aprile 2008 . Detto versamento è stato rinnovato sull' intervenuto nuovo codice IBAN del MATTM (nota protocollo CIPPC 0599 / 2015).

Si riporta di seguito un resoconto dei contenuti della documentazione tecnica trasmessa dal Gestore.

4.1 Cambiamento di destinazione d'uso dei serbatoi S11 ed S18

I serbatoi di che trattasi sono ubicati nel deposito di Pantano di Grano e sono stati inizialmente adibiti allo stoccaggio, rispettivamente, di petrolio greggio (S11) e di olio combustibile (S18) . Il caricamento sulle autobotti avviene tramite pensiline di carico dedicate.



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

Entrambi i serbatoi sono della tipologia a pressione atmosferica, con tetto galleggiante e sono dotati di bacini di contenimento mediante argini in terra battuta.

A valle della modifica in questione:

- ◆ il serbatoio S11, di capacità pari a 110.000 m³, sarà destinato esclusivamente allo stoccaggio di jet - fuel (o kerosene) ;
- ◆ il serbatoio S18, di capacità pari a 6.000 m³, sarà destinato unicamente allo stoccaggio di jet - fuel / gasolio .

Conseguentemente l'attività prevista, a valle della realizzazione della modifica di che trattasi, per i due predetti serbatoi sarà solamente quella di immagazzinamento dei prodotti, senza alcuna lavorazione specifica, con il solo carico e scarico delle sostanze, durante le operazioni di movimentazione delle stesse, tramite delle condotte già esistenti con l'ausilio di gruppi di pressione. Pertanto il Gestore asserisce che le modifiche in progetto comporteranno, necessariamente, dei limitati interventi di adeguamento delle linee di tubazioni esistenti e la posa in opera di nuove tratte in pressione, per circa 10 m. in totale. In tal modo sarà possibile alimentare i serbatoi S11 e S18 in ingresso con il jet fuel proveniente dall'oleodotto (precedentemente dedicate all'immissione del petrolio greggio) e, in uscita, movimentare detta sostanza verso altri serbatoi attraverso collegamenti minori tra le linee esistenti.

Nel nuovo assetto impiantistico la capacità di stoccaggio complessiva rimarrà la stessa di quella preesistente, come evidenziato nella tabella seguente.

Tipologia	Assetto attuale (m ³)	A valle della modifica (m ³)
Greggio	262.000	152.000
GPL	8.600	8.600
Prodotti finiti e semilavorati	983.000	1.093.000
TOTALE	1.253.600	1.253.600

Sarà, invece, variata, a valle della realizzazione della modifica non sostanziale in questione, la quantità massima complessiva detenuta in stoccaggio, per ciascuna delle sostanze di che trattasi, precisamente:

- ◆ il serbatoio S11 stoccherà al massimo 94.600 t di jet - fuel (kerosene), contro le 111.100 t di petrolio greggio attualmente in detto serbatoio immagazzinato ;
- ◆ il serbatoio S18 stoccherà al massimo 5.160 t di jet - fuel (gasolio), contro le 6.600 t di olio combustibile attualmente in detto serbatoio immagazzinato.

Pertanto il quantitativo complessivo detenuto per ciascuna sostanza a cambio di destinazione d'uso realizzato sarà quello risultante dalla seguente tabella:



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA

Prodotto	Quantità (tonnellate) - Situazione futura
Petrolio Greggio	124.700
Gasolio	306.644
Benzina	135.150
Kerosene, Jet-fuel	276.340
Bioetanolo	5.177
Olio combustibile	186.758
Totale	1.034.769

Il Gestore dichiara che i quantitativi massimi presenti nel Parco Serbatoi per le sostanze pericolose nella situazione attuale e nella situazione futura saranno quelli rappresentati dalla tabella che segue:

Sostanza	Quantità max presente nel Parco Serbatoi (t)		Variazione percentuale
	Situazione attuale	A valle della modifica	
Prodotti petroliferi (All. 1 parte 1 D.Lgs. 334/99): a) benzine e nafte b) cheroseni (compresi jet-fuels) c) gasoli	618.434	718.134	+ 16 %
7.b) Liquidi facilmente infiammabili (All. I parte 2 del D.Lgs. 334/99). <i>Petrolio grezzo MTBE</i>	5.177	5.177	-
8) estremamente infiammabili (All. I parte 2 del D.Lgs. 334/99). <i>Petrolio grezzo</i>	235.800	124.700	- 47%
9i) Sostanze pericolose per l'ambiente, frasi R50/53 /All. A parte 2 del D.Lgs. 334/99). <i>Olio combustibile</i>	193.358	186.758	- 3%
9ii) Sostanze pericolose per l'ambiente, frasi R51/53 /All. A parte 2 del D.Lgs. 334/99). <i>Petrolio grezzo</i>	235.800	124.700	- 47%

4.2 Valutazione sulla non sostanzialità della modifica

Il Gestore dichiara che gli interventi di modifica previsti non introdurranno variazioni con effetti significativi sull'ambiente rispetto alla configurazione attuale dello stabilimento.

Rispetto la configurazione preesistente il Gestore valuta quali unici effetti conseguenti la variazione di destinazione d'uso in questione:

◆ *le (minori) emissioni diffuse di VOC dai due serbatoi S11 ed S18*

Al riguardo la Proprietà osserva come a valle della modifica non sostanziale in parola si avrà :

- la presenza nel serbatoio S11 (110.000 m³) di una sostanza (jet fuel) meno volatile rispetto a quella (petrolio greggio) attualmente in esso stoccata,
- la presenza nel serbatoio S18 (6.000 m³) di una sostanza (jet fuel) più volatile rispetto a quella (olio combustibile) attualmente in esso stoccata .

Pertanto, il Gestore stima - in conseguenza della variazione quantitativa delle sostanze stoccate e della loro volatilità - che la variazione di che trattasi comporterà, complessivamente, una riduzione delle emissioni diffuse rispetto a quelle attualmente esistenti.



- ◆ *la (minore) produzione di morchie da fondami di serbatoio, come rifiuto (codice CER : 05.01.03)*

Al riguardo la Proprietà osserva come a valle della modifica non sostanziale in parola si avrà una riduzione delle quantità di morchie da fondami di serbatoio complessivamente prodotte rispetto alla quantità attualmente prodotta a seguito dello stoccaggio di petrolio greggio, con conseguente futuro positivo impatto ambientale.

Sempre il Gestore precisa che al fine di verificare la corretta operatività nel nuovo esercizio dei serbatoi S11 ed S18 saranno esplicitate le seguenti attività di controllo:

- ispezione completa, con frequenza quindicennale, sia interna che esterna ;
- completa ispezione esterna con frequenza triennale: detta frequenza può avere scadenza maggiore o minore a seconda delle condizioni di mantenimento riscontrate durante le visite ispettive ;
- ispezione esterna visiva con una frequenza pari a 18 mesi, effettuata secondo specifiche modalità contemplate da mirata check – list redatta per l’ispezione dei serbatoi .

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al Decreto Legislativo 334 / 1999 e sue ss. mm. ed ii., il Gestore sottolinea che gli interventi di modifica oggetto della istanza in esame, non comportano un aggravio dell’attuale livello di rischio della Raffineria di Roma S.p.A.; dichiara inoltre di aver prodotto, alle Autorità Competenti, ai sensi del DM 9 agosto 2000, una relazione tecnica di supporto alla dichiarazione di non aggravio di rischio.

4.3 Assoggettabilità alla V. I. A.

In relazione alla richiesta di modifica presentata, il Gestore sottolinea, sulla scorta di quanto dallo Stesso rappresentato, che essa :

- non comporta incrementi della preesistente capacità di stoccaggio della Raffineria;
- non provoca effetti negativi sull’ambiente;

e che, pertanto, in accordo all’ articolo 20, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 152 / 2006 e sue s. m. ed i., valuta che la modifica proposta non risulta soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V. I. A.) .

4.4 Cronoprogramma

La Raffineria di Roma ha espresso l’intenzione di procedere alla realizzazione della modifica sopra descritta entro la prima settimana del mese di marzo 2015 .



5 ANALISI DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA

Alla luce di quanto descritto al precedente paragrafo 4, si riporta l'analisi degli impatti ambientali associati all'esercizio della Raffineria di Roma a valle delle modifiche proposte dal Gestore.

Le variazioni sono riportate nella seguente tabella.

Temi ambientali	Variazioni	Dichiarazioni del Gestore
Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato	SI	<i>La modifica comporta una riduzione delle emissioni di VOC generate dai serbatoi senza comportare una variazione di fatto significativa rispetto all'assetto già autorizzato</i>
Produzione di rifiuti	SI	<i>La modifica potrebbe comportare una riduzione (dichiarata ma non quantificata) nella produzione dei rifiuti rispetto all'assetto di Raffineria autorizzato</i>
Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi	SI	<i>La modifica comporta una variazione rispetto all'assetto di Raffineria autorizzato. Il prodotto stoccato nei serbatoi S11 e S18 passerà, rispettivamente da petrolio greggio a jet fuel e da olio combustibile a jet fuel / gasolio</i>
Quantità di sostanze stoccate	SI	<i>La modifica comporta una, se pur lieve, diminuzione della quantità complessiva di tutte le sostanze stoccate nella Raffineria</i>

5.1 Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi

Le caratteristiche dei serbatoi S11 ed S18 e del nuovo fluido stoccato sono riportate nella seguente tabella: A valle dell'intervento prospettato, la tabella relativa alla descrizione delle "Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi" (Addendum C.sexties tab 13, allegata alla domanda di autorizzazione AIA presentata dal Gestore) risulterà così variata:

n. serbatoio	Id Area	Capacità di stoccaggio m ³ (t)	Modalità	Categoria	Materiale stoccato
11	MP	110.000 m ³ (94.600 t)	Serbatoio a tetto flottante	B	Jet-fuel
18	I	6.000 m ³ (5.160 t)	Serbatoio a tetto flottante	B	Jet-fuel /Gasolio

5.2 Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato

Il serbatoio S11 (110.000 m³) viene adibito allo stoccaggio di un prodotto (jet-fuel) che presenta una tensione di vapore inferiore (circa un terzo) rispetto a quella del prodotto precedentemente



stoccato (greggio): pertanto le emissioni diffuse di VOC ad esso associabili sono stimabili diminuire proporzionalmente.

Il serbatoio S18 (6.000 m³) viene adibito allo stoccaggio di un prodotto (jet-fuel) che presenta una tensione di vapore superiore (di circa 50 volte) a quella del prodotto precedentemente stoccato (olio combustibile): pertanto le emissioni diffuse di VOC ad esso associabili sono stimabili aumentare proporzionalmente. D'altra parte, il suo contributo alle emissioni diffuse nella situazione preesistente, rispetto al totale dei due serbatoi in questione, considerando il suo minor volume e la minor estensione delle superfici di tenuta, possibili fonte di fughe, e considerando soprattutto la natura del fluido contenuto (olio comb. con tensione di vapore circa 60 volte inferiore rispetto al greggio contenuto in S11), si può stimare essere stato percentualmente molto poco rilevante: il suo aumento nella nuova situazione, come sopra stimato, continua quindi a poter essere ritenuto come marginale rispetto alla diminuzione attesa a carico del serbatoio S11.

In definitiva, si ritiene credibile la valutazione del Gestore che dichiara che la modifica proposta comporterà complessivamente una leggera diminuzione delle emissioni in virtù delle caratteristiche fisico / chimiche delle sostanze in futuro stoccate rispetto a quelle immagazzinate precedentemente alla variazione non sostanziale di che trattasi.

5.3 Produzione di rifiuti

Il Gestore ha dichiarato che per effetto della realizzazione della modifica proposta si potrebbe avere una variazione, valutata in diminuzione da parte del Gestore, della produzione di rifiuti, rispetto all'assetto attualmente autorizzato con conseguente impatto positivo per l'ambiente. Tale variazione non è stata quantitativamente definita dal Gestore, ma si ritiene di poter condividere tale valutazione, dato che viene sostanzialmente a mancare la quota di rifiuto rappresentata dalle morchie generalmente associabili allo stoccaggio di prodotti petroliferi grezzi .

6 CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

- ◆ Analizzata l'istanza di modifica non sostanziale presentata del gestore, allegata alla nota protocollo numero FS / EA 05 / 7303 / 125 del 19 gennaio 2015, acquisita dal MATTM al protocollo DVA - 2015 - 0001814 del 21 gennaio 2015;
- ◆ considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- ◆ ritenendo condivisibili le argomentazioni del Gestore, e tenuto conto del contenuto della Relazione Istruttoria emessa da ISPRA prot CIPPC 1259/2015 del 01/07/2015, riguardo la non sostanzialità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., delle modifiche proposte, in quanto esse
 - non determinano un incremento della capacità produttiva dell'impianto al di sopra dei valori di soglia previsti dal Decreto Legislativo 152 / 2006 e sue ss. mm. ed ii;



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

- non determinano effetti significativi e negativi sull'ambiente in quanto le interazioni dello stabilimento con l'ambiente, a valle delle modifiche proposte, saranno verosimilmente ridotte rispetto all'assetto attualmente autorizzato (appare realistica una possibile riduzione delle emissioni diffuse di V.O.C ed una possibile riduzione nella produzione di rifiuti);
- ◆ ritenuto congruo, ai sensi dell' articolo 2, comma 5, D. M. 24 aprile 2008, l'importo della tariffa istruttoria pari ad Euro 2.000,00, che il Gestore dichiara di aver versato con modalità conformi alle indicazioni della DVA –Min-Ambiente (prot. CIPPC 0599/2015 del 18/03/2015);

il Gruppo Istruttore

- Accoglie la proposta di modifica non sostanziale inerente la variazione di destinazione di uso dei serbatoi denominati S011 ed S18, con la prescrizione che le attività per la realizzazione delle modifiche di cui al presente parere siano espletate in modo da non recare pregiudizio, in termini di aggravio dei rischi per la salute e per l'ambiente, al regolare espletamento delle attività attualmente esercite nel sito della raffineria, ivi comprese le attività di messa in sicurezza operativa attualmente in corso;
- Prescrive la revisione/aggiornamento, da presentare alla Autorità di Controllo entro due mesi dal rilascio del presente provvedimento, del "Piano di monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive" adottato dal Gestore in adempimento della prescrizione AIA (DVA-2010-0001006 del 28/12/2010) art.1 punto 4, che tenga conto delle modifiche impiantistiche apportate;
- restano inalterate, a carico del Gestore, tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (prot. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010);
- restano inalterate le disposizioni contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010, aggiornato con nota CIPPC-00-2013-000493 del 19.03.2013.